

Workshop

**“Revisione delle forme contrattuali:
impatto e ricadute sulla Sicurezza sul Lavoro”**

INAIL
Divisione Regionale Emilia Romagna
Sede di Modena

UNIMORE
Università di Modena e Reggio Emilia




Martedì 11 ottobre 2016
ore 9.00-18.00
Camera di Commercio di Modena
Sala Leonelli
Via Ganaceto, 134
41121 Modena (MO)

Media Partner

PuntoSicuro

La tutela della salute e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi: il punto di vista dell'organo di vigilanza

Davide Ferrari
Azienda USL di Modena




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Appalti e sicurezza sul lavoro

Il sistema degli appalti è da tempo un elemento intrinseco ai cicli lavorativi che condiziona profondamente l'organizzazione del lavoro e la gestione della prevenzione e sicurezza.

I modelli organizzativi e le tipologie contrattuali adottati nei rapporti tra le imprese sono di vario tipo, ma tutti rappresentano **una parcellizzazione del ciclo produttivo** e generano spesso rischi interferenziali.


La prevenzione dei rischi lavorativi nel sistema degli appalti si complica, perché perde il requisito fondamentale dell'**unitarietà**, e frequentemente non è supportata da una gestione della sicurezza sufficiente a garantire livelli di tutela adeguati.



Appalti e sicurezza sul lavoro

L'analisi del contesto locale evidenzia:

- la progressiva diffusione degli appalti di servizi (solo in parte rallentata dalla crisi economica)
- l'elevata frequenza e gravità degli infortuni nel settore facchinaggio e pulizie, evidenziati anche dai dati INAIL
- diffuse situazioni di irregolarità nel comparto delle imprese di facchinaggio



Appalti e sicurezza sul lavoro


Il sistema degli appalti si caratterizza come

fattore di rischio per la salute e la sicurezza aggiuntivo


a quelli già presenti nelle attività che vengono svolte, a causa dell'aumento di **carichi di lavoro**, della **flessibilità** estrema, degli **orari di lavoro** e della inadeguata gestione dei **rischi interferenziali**.

Il legislatore, consapevole di questi problemi, all'interno delle norme generali ha previsto misure specifiche che riguardano gli appalti.

L'applicazione di tali norme appare essere ancora critico.




Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)


1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di **lavori, servizi e forniture**
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima,
sempre che abbia la **disponibilità giuridica** dei luoghi
in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Il datore di lavoro committente
è obbligato agli adempimenti previsti dall'art.26
solo in quanto "*abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi** in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*".

Cosa si intende per disponibilità giuridica di un luogo?




Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, per **disponibilità giuridica** si intende “il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene”

Chi ha disponibilità giuridica di un luogo ?

- il proprietario
- chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario)




Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

1. Il datore di lavoro...

- a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.


Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell' **autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 DPR n. 445/2000;




1. Il datore di lavoro...

- b) **fornisce** agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare **e sulle misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività.





Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, **i datori di lavoro**, ivi compresi i subappaltatori:
- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.




3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2
(*quindi anche nei confronti dei subappaltatori*),
elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)**
che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo **i rischi da interferenze**.

Quindi il DUVRI deve prendere in considerazione anche le interferenze con eventuali subappaltatori




Quando sussiste un rischio da interferenze?


- a) Contemporaneità delle lavorazioni (sovrapposizione di committente e appaltatori o di più appaltatori)
- b) Lavorazioni nel medesimo contesto lavorativo (stesso spazio in tempi diversi)
- c) Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore
- d) Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'appaltatore
- e) Modalità di lavoro richieste/imposte dal committente



Disallestimento spettacolo...



Contemporaneità delle lavorazioni




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Lavori su coperture non portanti ...



Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore


Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'appaltatore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



Modalità di lavoro
richieste/imposte
dal committente



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Comma 3-bis.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale,
alle **mere forniture** di materiali o attrezzature, nonché ai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno,
sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato,
attività in ambienti confinati, rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive
o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Per uomini-giorno


si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.



ALLEGATO XI


ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5** o di **caduta dall'alto** da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori **in prossimità di linee elettriche** aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**.
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**.
7. Lavori **subacquei** con respiratori.
8. Lavori in **cassoni ad aria compressa**.
9. Lavori comportanti l'impiego di **esplosivi**.
10. Lavori di **montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti**.



Ricapitoliamo **gli obblighi connessi ai contratti di appalto:**

- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
- Informazione sui rischi e le misure di prevenzione e di emergenza
- Cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione anche al fine di eliminare ridurre i rischi da interferenze
- Redazione del DUVRI




Appalti di facchinaggio

Appalto: contratto con il quale un soggetto (denominato **committente o appaltante**) incarica un imprenditore (denominato **appaltatore**) di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro

Perché **l'appalto sia lecito** è necessario che l'appaltatore:

- organizzati con propri mezzi e personale la gestione delle lavorazioni appaltate
- eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto senza interferenza o commistione con il committente
- assuma il rischio d'impresa.



Requisiti di genuinità dell'Appalto di facchinaggio

Appalto di facchinaggio: è un appalto avente per oggetto esclusivamente le attività di *movimentazione delle merci e dei prodotti, eventualmente comprensive delle attività preliminari e complementari* (DM 221/03)

Le imprese di facchinaggio non possono svolgere attività di intermediazione e somministrazione di manodopera.

Non sono leciti contratti di appalto che prevedano di utilizzare i facchini in produzione in attività diverse dalla semplice movimentazione delle merci e dei prodotti (ad esempio alla lavorazione con macchine utensili, alla verniciatura, al montaggio, ecc...).

Per svolgere queste attività è possibile utilizzare lavoratori somministrati (attraverso le agenzie di somministrazione).




Un' impresa di facchinaggio *può svolgere solo* le attività indicate nel D.M. 221/03 e di seguito precisate:

attività di facchinaggio, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla **movimentazione delle merci e dei prodotti**, come di seguito indicate

- a) *portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;*

- b) *insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.*




Appalti di facchinaggio

- Un contratto di facchinaggio può essere stipulato **solo** con ditte regolarmente iscritte come imprese di facchinaggio al registro Imprese della CCIAA o all'Albo delle imprese artigiane.

Un'impresa di facchinaggio deve obbligatoriamente:

- essere iscritta al **registro delle imprese** della CCIAA o **all'albo delle imprese artigiane** e
- **possedere specifici requisiti di onorabilità** di titolari e amministratori stabiliti dal **D.M. 221/03** e successive modifiche e integrazioni.



Imprese di facchinaggio

L'iscrizione al registro o all'albo è sospesa nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)
- violazione del divieto di intermediazione e interposizione di manodopera
- infrazioni di particolare importanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa.



Esperienze di vigilanza sugli appalti di facchinaggio e servizi

Diverse Aziende USL della regione Emilia-Romagna negli anni scorsi hanno condotto interventi di vigilanza sugli appalti di servizi.

In particolare i controlli hanno interessato le seguenti tipologie di appalti:

- **facchinaggio e pulizia** in industrie alimentari, logistica, grande distribuzione e altri comparti produttivi
 - **servizi tecnici e manutenzione,**
- **appalti global service** di Pubbliche Amministrazioni,
 - **servizi alla persona,**
 - appalti di servizi c/o centri commerciali,
 - appalti di raccolta rifiuti e servizi di trasporto merci,
- servizi per allestimento/disallestimento spettacoli musicali.



Esperienze di vigilanza dei SPSAL sugli appalti di facchinaggio e servizi: qualche dato

4 ASL della regione Emilia-Romagna
nel 2013 - 2014

hanno condotto piani di vigilanza sugli appalti di servizi

Questi sono i dati dell'attività svolta

n. di aziende committenti controllate: 103


n. di aziende appaltatrici controllate: 286

n. di sopralluoghi effettuati: 124

n. verbali di prescrizione rilasciati: 39 con

-24 prescrizioni a committenti


-22 prescrizioni ad appaltatori



Esperienze di vigilanza dei SPSAL:

violazioni rilevate

Articolo sanzionato	n. di sanzioni	Soggetto sanzionato
26 c.1 let.b	1	1 committente
26 c.2	22	9 committenti – 13 appaltatori
26 c.3	6	6 committenti
28 c.2 let. a	4	4 appaltatori
28 c.2 let.c	1	1 appaltatore
29 c.1	1	1 committente
64 c.1 let.a	3	2 committenti – 1 appaltatore
168 c.2	6	3 committenti – 3 appaltatori
169 c.1	2	2 committenti



Esperienze di vigilanza dei SPSAL: principali criticità rilevate

- carente coordinamento tra committente e appaltatore (assente o solo formale)
- carenze del DUVRI (mancante o generico)
- insufficiente adozione di misure di prevenzione da parte del committente, che poi si riflette sull'appaltatore
- mancanza di una valutazione dei rischi dell'appaltatore relativa ai rischi dello specifico “cantiere”
- carenze nei luoghi di lavoro (riscaldamento, sicurezza dei pavimenti, servizi igienici, spogliatoi,...)
- improprio utilizzo di appalti di facchinaggio per attività non consentite, che si può configurare come intermediazione di manodopera



Il piano regionale di vigilanza «Salute e sicurezza negli appalti di servizi»

Azioni principali

Predisposizione di check-list regionale per la vigilanza sulla gestione della prevenzione e sicurezza degli appalti di servizi


Collaborazione con l'Università di Bologna per l'analisi degli aspetti giuridici ed economici degli appalti di servizi e per la formazione degli operatori coinvolti

Attivazione di modalità di coordinamento e collaborazione con le DTL per gli approfondimenti/segnalazioni relative a problemi di regolarità

Formazione degli operatori SPSAL su criteri e strumenti da utilizzare negli interventi di vigilanza

Effettuazione di interventi di vigilanza sugli appalti di servizi da parte di tutti i SPSAL della regione

Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati dell'attività di vigilanza e produzione di uno specifico report.




Una esperienza modenese: il protocollo di intesa sugli appalti di facchinaggio



**TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO
NEGLI APPALTI DI
FACCHINAGGIO**

In collaborazione con:



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

Obiettivi

- promuovere la **qualificazione delle imprese** che svolgono attività di facchinaggio e servizi, al fine di favorire il pieno rispetto degli obblighi in materia di regolarità e sicurezza
- promuovere azioni e strumenti che orientino concretamente il rapporto **committente - impresa esecutrice** verso un **efficace e coordinato adempimento degli obblighi previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro**,



Provincia di Modena

Azienda USL di Modena

Direzione Provinciale del Lavoro

INAIL

INPS

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Camera di Commercio di Modena

Confindustria Modena

API di Modena

Legale delle Cooperative

Confcooperative-Unione Provinciale Modena

Agci

Confcommercio

LAPAM

CNA

Fam

Coldiretti

Associazione Agricoltori

Confederazione Italiana Agricoltori

Copagri

CGIL


CISL

UIL

Confesercenti

Scuola Edili di Modena

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena




Allegati tecnici

- PUNTO A) REQUISITI OBBLIGATORI DELLE
IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI DI
FACCHINAGGIO E SERVIZI**


- PUNTO B) REQUISITI OBBLIGATORI AI FINI DI UNA
ADEGUATA APPLICAZIONE
DELL'ART. 26 D. LGS. 81/08**

- PUNTO C) REQUISITI FACOLTATIVI QUALIFICANTI**



Requisiti facoltativi qualificanti

- **Certificazione del contratto** di appalto ai sensi del D.Lgs. 276/03
- Aver ottenuto la **riduzione del tasso infortunistico INAIL** nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL – approvata con D.M. 12.12.00. Per le aziende soggette al DPR 602/70, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti.
- **Non aver subito provvedimenti di sospensione** dell'attività imprenditoriale previsti dall'art. 5 L.123/07 (per utilizzo di manodopera non regolare, o per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
- Adesione della ditta appaltatrice al protocollo d'intesa relativo agli **standard per la formazione dei lavoratori**, ove sottoscritto.
- **Disponibilità in proprio** (o attraverso contratti di locazione o leasing) di macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento del compito previsto dal contratto




Modulistica

- DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI OBBLIGATORI
- ELENCO DEI LAVORATORI DELLA IMPRESA APPALTATRICE ADDETTI ALL'APPALTO
- VERBALE DI SOPRALLUOGO, VERIFICA E COORDINAMENTO



Un monitoraggio eseguito nel 2013
ha evidenziato che il protocollo d'intesa
ha avuto un'applicazione molto modesta
e non ha ottenuto gli effetti positivi auspicati.




Conclusioni

I dati infortunistici e i riscontri degli organi di vigilanza indicano che sicurezza e regolarità negli appalti di facchinaggio e servizi sono ancora insufficienti.

Esperienze innovative come il protocollo di intesa modenese non hanno trovato una adeguata applicazione.


E' necessario un forte impegno delle istituzioni e delle parti sociali (in particolare le Associazioni imprenditoriali) per promuovere il miglioramento dei livelli di regolarità e sicurezza in questi contesti lavorativi.



Grazie dell'attenzione!




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Approfondimenti sull'art. 26 D.Lgs. 81/08



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Comma 3.


...

Il DUVRI é allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.**

...

Queste disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*Codice degli appalti pubblici*), e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 comma 3-ter)

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art.3 c. 34 del D.lgs.163/06 (Appalti pubblici) o

in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente,

il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,

prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;

l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. *(es. scuole)*




- 4. Responsabilità in solido del committente** ... per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ... Queste disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.
- 5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione...
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.**

Questi costi non sono soggetti a ribasso.

...

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture....

7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

